



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 131 del 23/10/2026

IL SINDACO

Vista la nota acquisita a protocollo comunale con n. 93087 del 22/10/2026, con la quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato, "Riveracqua" S.p.A., ha comunicato che un intervento di riparazione di una perdita in Corso Salvo D'Acquisto ha evidenziato una probabile rottura del collettore fognario di mandata a servizio della stazione di sollevamento S5 "Pian di Nave" e che la riparazione richiede la disattivazione dello stesso sollevamento e la contestuale attivazione del relativo scarico di emergenza.

Ritenuto opportuno, ancorché al di fuori della stagione balneare, vietare preventivamente la balneazione nelle aree richiamate nel dispositivo del presente atto, sino al completamento dell'intervento di riparazione del collettore ed alla riattivazione del sollevamento e, comunque, sino alla revoca della presente Ordinanza.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 19/02/2026 "Approvazione delle Disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione in Regione Liguria, ai sensi del D.lgs. 116/2008 e del D.M. del 30/03/2010".

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2440 del 30/03/2026 di Regione Liguria "Aggiornamento, individuazione e classificazione qualità acque di balneazione, calendario stagione 2026, piano di monitoraggio delle acque di balneazione 2026".

Visto il Decreto del Dirigente n. 3219 del 27/04/2026 di Regione Liguria "Aggiornamento elenco delle acque di balneazione per la stagione 2026 e modifica del calendario di monitoraggio - sostituzione dell'Allegato 3 del DDG n. 2440/2026".

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5892 del 10/08/2026 di Regione Liguria "Rettifica dell'elenco delle acque di balneazione per la stagione 2026, di cui all'Allegato 1 del DD 3219/2026 con riferimento alle coordinate nel sistema WGS84 del punto di campionamento dell'area di balneazione "Spiaggia Genovesi" - IT007010047004, aggiornamento delle indicazioni operative e informazioni di contatto di cui all'Allegato 1 del DDG n. 2440/2026 e rettifica delle disposizioni tecniche e procedurali per il controllo delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 della DGR 53/2026".

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch. Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

il divieto di balneazione preventivo e temporaneo, sino alla revoca, per le seguenti aree di balneazione:

- CASELLO - IT007008055A001 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Capo Verde" e località "La Vesca" e che si sviluppa, in particolare, a partire da circa 50 metri a

levante del depuratore comunale sino all'area del "Ristoro La Vesca" compresa;

- TRE PONTI - IT007008055A002 - ossia per il tratto di litorale che si sviluppa a partire da circa 50 metri a levante della foce del torrente Val d'Olivì sino a circa 230 m a levante della galleria dei Tre Ponti;
- SAN MARTINO - IT007008055018 - ossia per il tratto di litorale che si sviluppa a partire dalla spiaggia libera attrezzata "Punta San Martino" con insegna "Le Arturo", compresa, sino a circa 50 metri a levante della foce del torrente Val d'Olivì;
- CORSO TRENTO E TRIESTE - IT007008055005 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra la foce del torrente San Francesco e la foce del torrente San Lazzaro comprese;
- LUNGOMARE NAZIONI - IT007008055013 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese;
- IMPERATRICE - IT007008055004 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra la scogliera a levante della spiaggia libera "Piazzale Dapporto" e la spiaggia libera attrezzata "Bagni Rinaldo" con insegna "Bagni Rinaldo" comprese;
- ZONA RIO FOCE - IT007008055017 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia struttura asservita "Amministrazione Militare" con insegna "Soggiorno Militare" e lo stabilimento balneare "Lido Foce" compresi;
- BUSSOLA - IT007008055016 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Levante" e lo stabilimento balneare "Bagni Matuzia" compresi;
- FOCE RIO S. BERNARDO - IT007008055015 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera attrezzata "Foce Ponente" e lo stabilimento balneare "Mandala Beach" compresi;
- CORSO MARCONI - IT007008055002 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra Pian di Poma e la struttura asservita "Istituto Villa Levi" compresi;
- TIRO A VOLO - IT007008055001 - ossia per il tratto di litorale che si estende tra la spiaggia libera "Capo Pino Levante" e la struttura turistico ricreativa "Villaggio dei Fiori" compresi;
- BAIÀ CAPO PINO - IT007008055012 - ossia per il tratto di litorale ubicato in prossimità della spiaggia libera "Capo Pino Ponente";

AVVERTE

- che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative.

DISPONE

- tenuto conto che la presente Ordinanza è emessa al di fuori della stagione balneare, che il divieto venga comunicato alla cittadinanza attraverso i più adeguati mezzi di informazione collettiva, quali pubblicazione dell'avviso sui quotidiani locali anche on-line e avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale;
- che il presente provvedimento venga comunicato:
 - alla Prefettura di Imperia - PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
 - alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
 - al Presidente della Provincia di Imperia - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
 - ad Azienda Tutela della Salute Liguria ASL1 Imperiese - PEC: protocollo@pec.atsliguria.it
 - ad A.R.P.A. Liguria - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
 - alla Capitaneria di Porto di Sanremo - PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;

- all’Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato - PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- al Gestore del S.I.I. “Rivieracqua” S.p.A. - PEC: rivieracqua@legalmail.it, il quale dovrà comunicare tempestivamente l’avvenuta riparazione del collettore e la riattivazione del sollevamento;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo - Sede;
- al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo - Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo - Sede;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampa volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’effettiva esecuzione della presente ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica.

Il Sindaco
Avv. Alessandro Mager
(documento firmato digitalmente)

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
##dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
##stato firmato da: